



Comune di Fosdinovo
Provincia di Massa Carrara

Assessorato alla Partecipazione

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE E LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 27 maggio 2010
Modificato con deliberazione del C.C. n.26 del 20/5/2016.

CAPO I Principi generali

Art. 1

Finalità e contenuti

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione e partecipazione previste dalla normativa statale e regionale e dallo Statuto Comunale, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.

Art. 2

Istituti di consultazione e partecipazione dei cittadini

1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto Comunale la consultazione e la partecipazione dei cittadini, relativa all'amministrazione del Comune, è assicurata dai seguenti istituti:

- a) Istanze, petizioni;
- b) Incontri con la popolazione promossi dal Sindaco;
- c) Consigli comunali aperti;
- d) Comitati di Frazione;
- e) Referendum consultivi.

2. Gli istituti predetti possono essere attivati nei confronti di tutta la popolazione, di particolari categorie e gruppi sociali o cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato degli argomenti.

CAPO II Istanze e petizioni

Art. 3

Istanze

1. L'istanza costituisce formale richiesta scritta rivolta al Sindaco da singoli cittadini, associazioni ed organismi di partecipazione, allo scopo di sollecitare audizioni da parte di rappresentanti

dell'Amministrazione, di chiedere ragioni su singoli aspetti dell'attività amministrativa, ovvero di acquisire conoscenza sui contenuti di atti da adottare.

2. Solo effettivi interessi collettivi, e non di categoria o di singoli, in materia di competenza comunale, possono essere oggetto di istanza.

3. Nell'istanza è indicato il recapito del soggetto cui va inoltrata la risposta dell'Amministrazione nel termine di 30 (trenta) giorni.

Art. 4

Petizioni

1. La petizione rappresenta la formale domanda sottoscritta da almeno 100 (cento) cittadini, da almeno tre associazioni iscritte all'Albo di cui al successivo art. 15 o dal Comitato di Frazione per esporre comuni necessità e chiedere adeguati provvedimenti amministrativi.

2. Il Sindaco, cui la petizione è rivolta, sottopone la questione al competente ufficio dell'Amministrazione, che procede al suo esame ed eventualmente predispone le modalità di intervento del Comune.

3. Dell'esito dell'istruttoria viene informato entro 60 (sessanta) giorni il soggetto primo firmatario della petizione, che dovrà indicare un proprio recapito.

4. Ove l'esame istruttorio si concluda con esito favorevole e l'accoglimento della petizione comporti l'adozione di atti deliberativi degli organi elettivi ovvero di determinazioni dei dirigenti o dei funzionari responsabili, la dichiarazione di intenti sul relativo provvedimento deve essere assunta entro i 30 (trenta) giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria. Qualora l'esame si concluda con esito negativo, il relativo provvedimento di diniego deve essere motivato e comunicato entro il medesimo termine.

CAPO III

Assemblee pubbliche

Art. 5

Incontri con la popolazione promossi dal Sindaco

1. Il Sindaco promuove incontri con la popolazione per riferire sull'attività dell'Amministrazione.

2. Incontri con la popolazione promossi dal Sindaco possono inoltre avere per fine l'esame di proposte, problemi ed iniziative che investono i diritti e gli interessi della popolazione.

3. Il Sindaco stabilisce argomento, data e luogo nel quale si terrà l'assemblea, dandone tempestivo avviso mediante idonee forme di pubblicità quali manifesti e volantini.

4. L'assemblea viene presieduta dal Sindaco o da un Assessore o Consigliere comunale dallo stesso incaricato.

5. All'assemblea può assistere un dipendente comunale designato dal Segretario comunale, su richiesta del Sindaco, che svolge funzioni di segreteria, cura la eventuale registrazione sonora dei lavori e presta la sua assistenza al presidente per il miglior svolgimento della riunione.

6. La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione, ai quali è assicurata piena libertà di espressione e proposta.

Art. 6

Consigli comunali aperti.

1. Su argomenti di eccezionale importanza o gravità possono essere convocati Consigli Comunali aperti con la partecipazione dei cittadini che possono intervenire nel dibattito.

2. Il Consiglio Comunale aperto è convocato dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, secondo le modalità eventualmente previste dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

3. Il Consiglio Comunale aperto ha valenza prevalentemente consultiva.

4. Sulla definizione di eccezionalità o gravità degli argomenti si esprimono a maggioranza assoluta i Consiglieri comunali attraverso i loro Capigruppo in sede di Conferenza dei Capigruppo.

CAPO IV

Organismi di partecipazione

Art. 7

Comitati di Frazione

1. Nel territorio del Comune di Fosdinovo sono istituiti n. 10 Comitati di Frazione facenti riferimento alle frazioni di:

- a) Canepari e Carignano
- b) Caniparola,
- c) Caprognano e Gignago,
- d) Fosdinovo,
- e) Giucano,
- f) Marciaso e Posterla
- g) Paghezzana e Palazzina,
- h) Ponzanello,
- i) Pulica,
- j) Tendola.

La divisione dettagliata tra queste zone decentrate è stabilita nella allegata Tabella (allegato 1).

2. Sono organi delle zone decentrate definite *sopra*: il Comitato di Frazione, il Presidente del Comitato, l'Assemblea dei cittadini.

3. Il Comitato di Frazione rappresenta le esigenze collettive locali della Frazione nell'ambito dell'unità del Comune

Il Comitato di Frazione è composto da tre membri per le frazioni con meno di 200 residenti; da cinque membri per le frazioni da 201 a 1000 residenti; da sette membri per le frazioni con più di 1000 residenti.

Il Presidente si intende sempre compreso nei membri citati.

4. Il Presidente del Comitato di Frazione rappresenta il Comitato che presiede e svolge le funzioni che gli vengono attribuite dal Regolamento. Il Presidente nomina un Vice Presidente fra i membri del Comitato.

5. L'Assemblea dei cittadini è costituita dai cittadini aventi diritto di voto e residenti nell'ambito territoriale del Comitato. Sono possibili assemblee aventi partecipazione dei cittadini di più Frazioni per la discussione di particolari problemi comuni.

6. Qualora lo ritenessero opportuno, i cittadini riuniti in assemblea possono decidere l'accorpamento di due o più comitati di frazione in un unico comitato o la divisione in due o più distinti comitati fatta salva la ripartizione territoriale in frazioni esistenti.

Art. 8

Elezione e nomina degli Organi del Comitato

1. I Comitati di Frazione vengono eletti a suffragio diretto con voto su un'unica scheda. Sono elettori del Comitato:

- a. tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali delle Sezioni comprese nel rispettivo territorio;
- b. i cittadini domiciliati nel Comune che risultano iscritti nelle liste elettorali di altro Comune o di altra Frazione, che abbiano presentato apposita domanda di iscrizione nelle liste elettorali della singola Frazione entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del manifesto di cui al successivo comma 2;
- c. i cittadini residenti nell'ambito territoriale del comitato non aventi la cittadinanza italiana e in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per l'iscrizione nelle liste elettorali, i quali dovranno presentare apposita domanda entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del manifesto di cui al successivo comma 2.

2. Le elezioni si svolgono al termine di un'assemblea popolare della frazione/frazioni interessate, convocata dal Sindaco, con apposito manifesto, almeno 60 giorni prima.

Le candidature possono essere presentate, all'ufficio elettorale del Comune, fino al quindicesimo giorno antecedente l'assemblea. Il candidato deve essere residente nell'ambito territoriale del comitato per il quale intende candidarsi.

Ai candidati è data facoltà di illustrare ai presenti gli impegni per il proprio mandato.

Il seggio elettorale sarà composto da tre membri. Il presidente del seggio elettorale sarà un consigliere comunale, o suo delegato nell'ambito comunale, il quale provvederà a nominare gli altri due componenti scegliendoli fra i cittadini elettori presenti.

Il presidente stabilirà l'inizio ed il termine delle operazioni di voto.

Ogni elettore potrà votare per un numero di candidati non superiore ai componenti del comitato da eleggere, su foglio di carta bianco fornito dall'Amministrazione Comunale.

Per la validità della votazione è richiesta la partecipazione di almeno il 30% degli aventi diritto.

Al termine dello spoglio dei voti saranno proclamati eletti membri del Comitato di frazione coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti, in ordine di graduatoria fino al raggiungimento del numero di componenti previsto per ciascun Comitato.

A parità di voti di preferenza risulta eletto il più giovane.

3. Nel caso le consultazioni elettorali andassero deserte per mancata presentazione di lista di candidati alla carica di consigliere del Comitato, oppure siano eletti un numero di consiglieri inferiore al numero di componenti previsto, le consultazioni saranno riconvocate dal Sindaco non prima di 12 mesi e non oltre i 18 mesi.

4. Sono eleggibili alla carica di Consigliere di Comitato tutti gli elettori, come definiti dal comma 1, purché residenti nell'ambito territoriale del comitato. Le norme relative alla ineleggibilità sono in ogni caso quelle in vigore per la carica di Consigliere comunale, in quanto applicabili, con esclusione dei dipendenti comunali.

5. Le cariche di Consigliere del Comitato di Frazione sono incompatibili con:

- a) la carica di Consigliere o Assessore Comunale;
- b) la carica di Consigliere o Assessore Regionale;
- c) la carica di Consigliere o Presidente in altro Comitato di frazione.

6. Il Comitato eletto nominerà fra i propri componenti un Presidente che avrà il compito di rappresentare il Comitato nei rapporti con l'Amministrazione Comunale

Quale primo atto comunicherà formalmente al Sindaco l'avvenuta costituzione del Comitato.

10. I Comitati di Frazione esercitano le loro funzioni fino alla elezione della successiva amministrazione comunale.

11. Il Presidente del Comitato di Frazione decade anch'esso con la scadenza dell'amministrazione comunale in carica.

Nel caso di decadenza o dimissioni di un Consigliere di Comitato subentra il primo dei non eletti.

Qualora per dimissioni o decadenza il Comitato rimanga composto da meno della metà dei componenti, il Comitato stesso decade ed il Sindaco provvederà a riconvocare l'assemblea elettorale entro i successivi 12 mesi.

Art. 9

Funzioni del Comitato di Frazione

1. Il Comitato di Frazione ha lo scopo di promuovere una più intensa ed estesa partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale nello spirito dello Statuto del Comune, con la funzione di individuare, studiare e formulare proposte su problemi di interesse dell'ambito territoriale di competenza facendosi portavoce delle esigenze dei cittadini.

2. Il Comitato:

- promuove assemblee della frazione;
 - esprime pareri e proposte in ordine alla gestione dei beni comunali e dei servizi attinenti la frazione;
 - formula proposte per la soluzione di problemi amministrativi che interessano la frazione;
 - esprime pareri, su richiesta del Sindaco, sulle materie di competenza del Comune.
3. Il Comitato può esprimere parere motivato e dettagliato, non vincolante, rispetto a:
- una bozza di bilancio preventivo del Comune nella fase di predisposizione da parte della Giunta Comunale;
 - su programmi pluriennali di opere pubbliche, ancorché provvisori, che riguardano la frazione;
 - sui criteri generali di realizzazione e gestione dei servizi che interessano la frazione;
 - sui piani regolatori generali e sulle loro modifiche, sui piani attuativi, sulle convenzioni urbanistiche ed in particolare sulle opere di urbanizzazione e localizzazione di edifici destinati a servizi sociali riguardanti la frazione.
4. Su problemi di notevole rilevanza ed urgenza il Comitato di Frazione potrà essere sentito dalla Giunta Comunale.

Art. 10

Spese per il funzionamento

1. Il Comitato di frazione può far fronte alle spese di funzionamento (di norma cancelleria, spese di spedizione, copisteria e stampe, bacheca per avvisi) attraverso le strutture del Comune.
2. L'Amministrazione comunale, ove possibile, metterà a disposizione per le riunioni dei singoli Comitati di Frazione apposito locale nella frazione stessa; negli altri casi il Comitato potrà individuare altri locali pubblici esistenti, senza nessun costo per l'Amministrazione Comunale.
3. Le spese per la gestione delle consultazioni elettorali per il rinnovo dei Comitati, quali stampa delle schede, dei verbali, etc., sono a carico del Comune, che dovrà istituire apposito stanziamento nel bilancio di previsione.

Art. 11

L'Assemblea dei cittadini

1. L'Assemblea dei cittadini delle frazioni è deputata alla discussione di problemi o istanze di carattere collettivo locale della Frazione ed è convocata dal Presidente del Comitato d'obbligo almeno **due** volte l'anno.
2. Laddove viene espressamente richiesta la presenza del Sindaco o di un suo delegato per relazionare sui problemi generali del Comune e per rispondere alle eventuali richieste di informazioni dei cittadini, l'incontro deve essere preventivamente concordato con l'Amministrazione Comunale.
3. L'Assemblea si convoca a mezzo di manifesto pubblico a cura del Presidente del Comitato, il quale deve anche informare il Sindaco, almeno 5 giorni prima della data fissata. L'Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) arrotondato all'unità superiore dei componenti il Comitato di Frazione.
4. Alle Assemblee possono partecipare senza diritto di voto il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali.

Art. 12

Il Segretario del Comitato

1. Il Segretario del Comitato è nominato dal Comitato di Frazione a maggioranza semplice.
2. Di quanto discusso nelle riunioni del Comitato di Frazione il Segretario redige verbale, copia del quale sarà inviata al Sindaco che a sua volta provvederà ad informare la Giunta o il Consiglio o i funzionari responsabili per conoscenza e per l'adozione di eventuali provvedimenti.

Art. 13

Il Presidente del Comitato

1. Il Presidente del Comitato è l'interlocutore privilegiato della Frazione sia da parte dell'Amministrazione Comunale, sia da parte dei cittadini della Frazione. Egli rappresenta il Comitato di Frazione e, attraverso esso, le esigenze e le istanze della Frazione.
2. Il Presidente del Comitato è eletto a maggioranza semplice all'interno dei consiglieri eletti nel Comitato, come da art. 8 del presente regolamento.
3. Il Presidente del Comitato:
 - nomina il Vice Presidente e il Tesoriere;
 - convoca e presiede le Assemblee dei cittadini;
 - convoca e presiede il Comitato di Frazione;
 - comunica all'Amministrazione Comunale i pareri e le decisioni assunte dal Comitato di Frazione e dalla Assemblea dei cittadini;
 - cura i rapporti fra la Comitato e l'Amministrazione Comunale informando tempestivamente l'Amministrazione stessa su ogni questione che riguarda la gestione dei beni e servizi comunali.
4. Il Presidente è altresì referente in materia di Protezione Civile per la frazione che rappresenta. In particolare ha l'obbligo di mantenere rapporti con l'ufficio preposto e l'Assessorato alla Protezione Civile sia in tempo di pace, sia in condizioni di potenziale pericolo per la popolazione. L'ufficio o l'Assessorato preposto daranno inoltre indicazioni al Presidente circa l'autoprotezione dei cittadini attraverso l'attuazione delle normative emanate dagli enti superiori, ferma restando la responsabilità dell'Amministrazione Comunale in materia.

CAPO V FORME DI VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

Art. 14

Interventi a favore dell'Associazione

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione tra i cittadini. Il Comune può concedere in uso sedi ed attrezzature nonché forme di incentivazione economico-finanziaria nei modi stabiliti dalla legge, dal presente regolamento e da quello Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari.
2. Il Comune può affidare tramite convenzione a libere associazioni senza scopo di lucro ed apolitiche la gestione di strutture, servizi pubblici o iniziative di interesse pubblico, nel rispetto della legge.

Art. 15

Albo delle Associazioni

1. Viene istituito l'Albo Comunale delle associazioni senza scopo di lucro, suddiviso in tre sezioni, ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi operanti nel territorio del Comune. Nella prima sezione vengono registrate le associazioni di volontariato di protezione civile e di servizi socio-sanitari; nella seconda quelle a prevalente finalità socio-culturale; nella terza quelle a prevalente finalità sportiva.
2. Per l'iscrizione all'Albo le associazioni devono presentare un proprio statuto da cui risultino:
 - a) eleggibilità delle cariche;
 - b) volontarietà dell'adesione e del recesso dei membri;
 - c) compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti dallo Statuto Comunale.
3. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria perché il Comune possa attivare gli interventi previsti all'art. 14.

Art. 16

Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'albo delle associazioni va effettuata su apposito modulo e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - copia dell'atto costitutivo o dello statuto sociale;
 - elenco delle cariche sociali e relativi nominativi in carica;
 - certificazione del numero dei soci;
 - programma delle attività;
 - limitatamente alle associazioni appartenenti alla prima e terza sezione, copia della polizza assicurativa.
2. Le eventuali modifiche dello statuto e delle cariche sociali vanno comunicate entro 30 (trenta) giorni.
3. L'iscrizione all'Albo, previa istruttoria delle domande pervenute, effettuata a cura della Segreteria del Comune, è disposta con provvedimento del Sindaco.
4. L'eventuale esclusione può essere disposta con atto motivato solo in caso di carenza di requisiti di cui ai precedenti articoli del presente regolamento.
5. Ai richiedenti va comunicato l'esito della domanda entro 30 (trenta) giorni dall'adozione del provvedimento e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda stessa.

Art. 17

Concessione di sedi, attrezzature, contributi economici

1. Solo le Associazioni iscritte all'Albo Comunale possono ottenere i benefici previsti dal presente e dagli appositi Regolamenti.
2. La concessione in comodato o in uso di immobili, locali o attrezzature, deve essere disciplinata da apposito atto che dovrà indicare a chi faranno carico le spese (riscaldamento, illuminazione, pulizia, ecc.) e le responsabilità di conduzione.
3. Per accedere a contributi economici da parte del Comune, le Associazioni iscritte all'Albo dovranno presentare l'apposito modulo con gli allegati richiesti.

CAPO VI REFERENDUM NORME GENERALI

Art. 18

Finalità

1. Il referendum è istituito di partecipazione popolare previsto dalla legge e disciplinato dallo Statuto Comunale e dal presente regolamento.
2. Il referendum consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo Statuto Comunale.
3. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.

Art. 19

Consultazione di una parte della popolazione

1. Il referendum può essere effettuato per la consultazione di una parte della popolazione, insediata su un ambito delimitato del territorio comunale, quando l'oggetto riguarda esclusivamente quella zona ed i suoi abitanti ed il pronunciamento richiesto non è suscettibile di produrre effetti che si estendono all'intera comunità, tali da modificare le condizioni che rendono omogenea ed equamente ordinata l'attività del Comune rispetto all'intera collettività alla quale è preposto.

2. L'ambito della consultazione deve essere di norma definito tenendo conto dei confini **del territorio di competenza dei Comitati di frazione**.

Art. 20

Referendum ammessi - data di effettuazione

1. In ogni anno possono essere ammessi, al massimo n° 1 (uno) referendum che può comprendere uno o più quesiti referendari.
2. Le consultazioni referendarie vengono effettuate annualmente, riunite in un'unica giornata di domenica non in coincidenza con altre operazioni di voto.
3. La data per l'effettuazione dei referendum è stabilita dal Sindaco, sentita la Conferenza dei capi gruppo consiliari e per referendum d'iniziativa popolare i comitati promotori, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.
4. Il referendum non può aver luogo quando il Consiglio Comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

Art. 21

Iniziativa referendaria

1. Il referendum è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale:
 - a) per iniziativa dello stesso Consiglio;
 - b) per iniziativa di cittadini, in numero non inferiore a quello stabilito dallo Statuto Comunale, rappresentati dal comitato dei promotori;
2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

Art. 22

Iniziativa del Consiglio comunale

1. L'iniziativa del referendum può essere assunta dal Consiglio Comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.
2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Dopo il dibattito, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese.
3. La proposta di cui al precedente comma è corredata dal preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Segretario Comunale e dal Ragioniere, con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione. Il Ragioniere correda la proposta con l'attestazione di copertura finanziaria della spesa.
4. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio Comunale stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.
5. Nel caso che il referendum sia limitato ad una parte della popolazione, la deliberazione deve precisare la delimitazione territoriale i cui iscritti partecipano alla consultazione.

Art. 23

Iniziativa dei cittadini, commissione per i referendum

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo **riguardante l'intero territorio comunale** procedono, con la sottoscrizione di almeno **il 10% degli** elettori, alla costituzione di un comitato di promotori, composto da almeno 5 (cinque) di essi ed alla definizione del quesito - o dei quesiti - che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.

2. Il comitato promotore sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito o dei quesiti e l'illustrazione delle finalità della consultazione. Quando la consultazione referendaria è richiesta per una parte della popolazione, deve essere indicata la delimitazione del territorio tenendo possibilmente conto dei confini **territoriali del comitato**.

3. Il Sindaco convoca entro quindici giorni la Commissione per i referendum composta da: Commissione Elettorale integrata con il Segretario Comunale e il funzionario responsabile Ufficio Elettorale, la quale si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo Statuto ed il presente regolamento. La Commissione, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.

4. Le decisioni della Commissione sono notificate al rappresentante del comitato dei promotori, con atto motivato, entro 30 (trenta) giorni da quello di presentazione della richiesta.

5. Nel caso la richiesta sia dichiarata non ammissibile o il comitato dei promotori non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, lo stesso può, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica di cui al precedente comma, ricorrere al Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso il quesito proposto. In tal caso il Consiglio Comunale decide sulla richiesta di ammissione del quesito, con provvedimento definitivo. La decisione è comunicata dal **Presidente del Consiglio Comunale** al rappresentante del comitato dei promotori entro 7 (sette) giorni da quello di adozione.

6. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito il comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le consultazioni referendarie limitate ad una parte della popolazione il numero minimo dei presentatori è determinato rispetto agli **appartenenti al comitato di frazione**. Le firme dovranno essere raccolte in numero non **inferiore al 25%** dello stesso.

7. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali, deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Fosdinovo. Richiesta di referendum", e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria Comunale che li valida apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio. Per le consultazioni referendarie limitate ad una parte della popolazione le firme di presentazione devono essere apposte da iscritti **residenti** compresi nella delimitazione **territoriale del comitato**.

8. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da notaio, cancelliere, Segretario comunale, o da impiegato comunale incaricato dal Sindaco. Le autenticazioni effettuate dal Segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese.

9. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario Comunale entro 60 (sessanta) giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum. Il Segretario Comunale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale, entro 5 (cinque) giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Provvede a convocare la Commissione per il referendum entro 7 (sette) giorni dal ricevimento degli atti.

10. La Commissione verifica la regolarità degli atti delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo previsto dal precedente sesto comma. Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al comitato dei promotori. Accertata la regolarità della documentazione, la Commissione dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco.

11. Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria di cui al precedente articolo, chiede al Presidente del Consiglio di iscrivere l'argomento all' O.d.G. della prima seduta del Consiglio Comunale, presentando la documentazione ricevuta dalla Commissione e la proposta per la presa d'atto dell'ammissione del referendum e per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo.

12. Il Consiglio Comunale adotta una deliberazione contenente l'atto, il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti, l'eventuale indicazione **degli ambiti territoriali e comitati** ai cui iscritti il referendum è limitato e l'incarico al Sindaco di indire il referendum.

CAPO VII LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Art. 24

Norme generali

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari al 50% + 1 di quelli iscritti nelle liste elettorali generali. Per le consultazioni limitate ad una parte degli elettori, tale rapporto percentuale è riferito **ai cittadini appartenenti all'ambito territoriale del comitato**.
4. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio preposto alle consultazioni elettorali.
5. La Commissione di cui al terzo comma dell'art. 24 verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento.

Art. 25

Indizione del referendum

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco entro 60 (sessanta) giorni dalla data di esecutività delle deliberazioni del Consiglio Comunale.
2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno 60 (sessanta) giorni prima della data della votazione. Copia del provvedimento viene comunicata dal Sindaco alla Giunta Comunale e inviata, ai capi gruppo consiliari, al comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, alla Commissione per i referendum, all'ufficio del Segretario Comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali.
3. Entro il 45°(quarantacinquesimo) giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
 - b) il giorno e l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione;
 - d) l'avvertenza circa il luogo **dove avverrà** la votazione;
 - e) il quorum dei partecipanti necessari per la validità del referendum.
4. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio Comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
5. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove, necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione.
6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.
7. Quando la consultazione comprende un referendum limitato ad una parte della popolazione, nel manifesto sono indicate le sezioni alle quali appartengono gli elettori che parteciperanno alla votazione. Nel caso che la consultazione abbia luogo solo per il referendum limitato, le forme di pubblicità di cui al presente articolo sono effettuate nel territorio interessato ed in relazione **agli ambiti territoriali dei comitati nei quali avrà luogo** la votazione.

Art. 26

Chiusura delle operazioni referendarie

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la Commissione per i referendum, sentito il comitato dei promotori, propone al Consiglio Comunale di dichiarare che le operazioni relative non abbiano più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, **il Presidente del Consiglio**, sentiti i Capigruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio Comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro 5 (cinque) giorni dalla deliberazione del Consiglio, alla Commissione per i referendum, al comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante i manifesti e gli altri mezzi previsti dal regolamento per l'informazione.

CAPO VIII ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

Art. 27

Organizzazione

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

Art. 28

L'ufficio di Sezione

1. Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da un Segretario e da **uno** scrutatore **che** assume le funzioni di Vice Presidente.
2. Fra il 25° (venticinquesimo) ed il 20° (ventesimo) giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di **uno** scrutatore, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n°95, modificata dalla legge 21 marzo 1990, n.53. Nella stessa adunanza procede alla designazione dei Presidenti dei seggi. Mediante sorteggio fra i nominativi compresi nell'apposito elenco.
3. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti.
4. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

Art. 29

Organizzazione ed orario delle operazioni

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n° 361.
2. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alla ore 7 del giorno della votazione. Dalle ore 7 alle ore 7.30 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capo gruppo con

apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori.

4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato L al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.

5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione e devono riportare il timbro del Comune. Le operazioni di voto hanno inizio un'ora dopo il ricevimento del materiale.

6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), nel rettangolo che la contiene.

7. Le votazioni si concludono alle ore 20. Sono ammessi a votare gli elettori in quel momento presenti in sala.

8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

Art. 30

Determinazione dei risultati del referendum

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione, quando questa è interessata o dai membri dell'ufficio elettorale della sezione comunque interessata nella consultazione referendaria.

2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 (quindici) del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:

a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constatare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione.

b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;

c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.

3. Nel caso di Sezione unica le operazioni di cui al comma 2 sono svolte dall'Ufficio elettorale della stessa, non appena concluse le operazioni di scrutinio, in adunanza pubblica.

4. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.

5. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum o dall'Ufficio elettorale della Sezione unica viene redatto apposito verbale in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario comunale.

6. Il Sindaco provvede, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale, alla comunicazione dell'esito della consultazione:

a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre forme di informazione previste dal regolamento;

b) ai Consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum ed ai capi gruppo di copia dei verbali dell'ufficio centrale.

c) al Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale.

CAPO IX

LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

Art. 31

Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal 30° (trentesimo) giorno antecedente a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune, provvedendo nella forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'ente e mano d'opera comunale.
3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n° 212 e successive modificazioni.
4. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:
 - a) a ciascun gruppo consiliare già costituito al momento in cui il Consiglio comunale ha adottato le deliberazioni di ammissione e di indizione una superficie di cm 70 x 100;
 - b) a ciascun Comitato dei promotori di referendum un numero di superfici di cm 70 x 100, corrispondente ad un quarto di quelle complessivamente spettanti ai gruppi consiliari, comunque non inferiore a una.
5. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lett. b) dello stesso comma.
6. I gruppi consiliari ed il Comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte delle associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.
7. Entro il 33° (trentatreesimo) giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai Capigruppo consiliari ed al Comitato dei promotori, l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
8. Salvo diversi accordi comunicati per scritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.
9. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura diretta degli interessati.
10. Per i referendum limitati ad una parte degli elettori, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel territorio delimitato dal Consiglio comunale per la consultazione referendaria.

CAPO X

ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

Art. 32

Provvedimenti del Consiglio comunale

1. Il **Presidente del Consiglio comunale** iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale, in apposita adunanza da tenersi entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini.
2. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa del Consiglio comunale ed ha avuto esito positivo, il Consiglio stesso adotta le deliberazioni conseguenti, dando corso alle iniziative e provvedimenti sui quali aveva richiesto il pronunciamento popolare.
3. Quando il referendum è indetto per iniziativa popolare ed ha avuto esito positivo, il Consiglio comunale adotta motivate deliberazioni conseguenti all'oggetto di consultazione.

Art. 33

Informazione dei cittadini

1. Le decisioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante idonee forme di pubblicità.
2. Copia delle deliberazioni del Consiglio comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro 10 (dieci) giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.

CAPO XI NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 34

- 1. Per le operazioni di voto e per la propaganda deve essere utilizzata carta riciclata.**

Art. 35

Prima elezione e decadimento del regolamento precedente

1. In deroga alle norme per l'elezione dei Comitati contenute nel presente regolamento (art. 8), la prima elezione dei Comitati di Frazione avverrà in assemblee popolari ad ampia partecipazione, con votazione palese, o segreta se richiesta, presiedute dal Sindaco o da suo delegato. La durata in carica di presidente e consiglieri dei Comitati sarà limitata alla successiva elezione amministrativa comunale. Le disposizioni nel presente Regolamento per l'elezione del Consiglio e del Presidente dei Comitati di Frazione troveranno, quindi, applicazione dal primo rinnovo dell'Amministrazione Comunale successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. L'attuale Regolamento che disciplina il riconoscimento dei Comitati Rappresentativi Popolari è da considerarsi decaduto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

allegato 1

I comitati rappresentano le seguenti zone:

- a) Canepari e Carignano: centri abitati più via Pianaccia e via Tebbiola
- b) Caniparola: centro abitato più via Fravizzola, via Novella di sopra, via Novella di sotto, via Porredo
- c) Caprognano e Gignago: centri abitati più via Casale.
- d) Fosdinovo: centro abitato più Casalecchio, via Cucco, via Fontanelle, via Gignola, via Montecarboli, via Monteromano, via Peschiera, via Prate, via Verolda e Piana di Coppino;
- e) Giucano: centro abitato più via Colomba, via dei Pini, via della Maestà, via Fabiano.
- f) Marciaso e Posterla: centri abitati più via Antognago e via Molino
- g) Paghezzana e Palazzina: centri abitati più via Boccognano, via Brasino, via Castagni, via Celso, via Pilastrì, via Pelliccione.
- h) Ponzanello: centro abitato più via Campagna.
- i) Pulica: centro abitato più via Campagna
- j) Tendola: centro abitato più via Campagna

Allegato ...

Parte interna

REFERENDUM COMUNALE

Volete:

[SI] [NO]

* * *

parte esterna

Comune di Fosdinovo

sigla Ufficio Sezione

SCHEDA PER ELEZIONI COMITATO.